

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2. Responsabilità solidale e quote di possesso**

1. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dalla legge, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, nel caso di pluralità di possessori o di detentori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare o di detenzione del bene medesimo. Resta salva la possibilità per il Comune, in presenza di omessi (o parziali) versamenti, di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.

## **Art. 3. Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria**

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

## **Art. 4. Detrazione per abitazioni principali ed equiparate**

1. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Alle abitazioni principali e alle relative pertinenze e alle unità immobiliari ad esse equiparate si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale abitazione principale + pertinenze	Detrazione applicabile (Euro)
≤ 250	140,00
> 250 e ≤ 275	130,00
> 275 e ≤ 300	120,00
> 300 e ≤ 325	110,00
> 325 e ≤ 350	100,00
> 350 e ≤ 375	90,00
> 375 e ≤ 400	80,00
> 400 e ≤ 425	70,00
> 425 e ≤ 450	60,00
> 450 e ≤ 475	50,00
> 475 e ≤ 500	40,00
> 500 e ≤ 525	30,00
Oltre 525	0,00

La detrazione è unica, non si applica per scaglioni di rendita e si detrae dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.

Ulteriore detrazione di 20 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata, di età non superiore a 26 anni.

#### **Art. 5. Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti**

1. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.
2. Qualora l'abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come, a titolo esemplificativo, nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la detrazione per abitazione principale spetta al detentore nella misura del 10% e al possessore nella misura del 90%. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 26 anni di età e risultanti nel nucleo familiare.
3. Nel caso di alloggio coniugale assegnato a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
  - in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
  - nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applicano i criteri già illustrati nei precedenti commi.

#### **Art. 6. Ripartizione carico fiscale TASI e IMU**

1. Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o solo alcuni dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

#### **Art 7. Versamenti**

1. Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.
2. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 Ottobre 2014.
3. Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.
4. Il comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 2,00 di tributo annuo.

## **Art. 8. Funzionario responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Art. 9. Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.